

# **DISCIPLINARE**

## **PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AREE A SOSTA CONTROLLATA**

### **Art. 1** **(Delimitazione delle aree di sosta controllata)**

1. All'interno del centro abitato di "Viareggio" sono istituite le aree soggette a sosta a pagamento o a regime speciale nelle vie e piazze o tratti di esse, elencate nelle tabelle allegate all'art. 16, inserite all'interno delle seguenti sottozone della Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica (d'ora in poi ZPRU) di cui alla Del. G. C. 20.03.2009 n. 132:

a) Sotto Zona "A": aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: via Marco Polo tratto Fratti/Aurelia nord, via Aurelia Nord asse stradale, via Pacinotti esclusa e via Fratti tratto Pacinotti/Marco Polo inclusa;

b) Sotto Zona "B": aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: via Marco Polo tratto Buonarroto/Fratti, via Fratti esclusa tratto Marco Polo/Vespucci, via Vespucci esclusa tratto Fratti/Buonarroti, via Buonarroto tratto piazza Mazzini/piazza Puccini, piazza Puccini inclusa, via Foscolo inclusa, piazza D'Azeglio, piazza Garibaldi incluso solo il tratto che congiunge via Pilo con Corso Garibaldi, via Pilo, Lungomare del Greco, limite battigia;

c) Sotto Zona "C": aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: Canale Burlamacca escluso, Linea FF.SS. tratto Canale Burlamacca/prolungamento Pacinotti, via Pacinotti inclusa, via Fratti inclusa tratto Pacinotti/Vespucci, via Vespucci inclusa tratto Fratti/Buonarroti, via Buonarroto tratto Vespucci/Mazzini e via Foscolo escluse, Piazza D'Azeglio esclusa e Piazza Garibaldi inclusa, tranne il tratto che congiunge via Pilo con Corso Garibaldi;

d) Sotto Zona "D": aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: via Menini tratto Coppino/Savi asse stradale, tratto Savi/Petrarca inclusa, tratto Petrarca/Giannessi esclusa, Quartiere Balipedio, via Petrarca tratto Trento/via della Pineta asse stradale, via della Pineta, via Virgilio tratto via della Pineta/Indipendenza, via Independenza tratto Virgilio/Savi, via Independenza n. civici 29 e 31, via Savi tratto Independenza/Grossi, via Grossi, via Guerrazzi, via Pisano tratto Guerrazzi/Largo Taylor asse stradale, via Lungo Canale Est, via Magazzino, via Coppino tratto Magazzino/Tigli, piazza Brin esclusa tranne il tratto che congiunge via Cappellini con via Coppino, via Cappellini, via Oberdan tratto via Cappellini/Lungo Canale Est, Lungo Canale Est tratto via Oberdan/piazza Motto e Palmerini asse stradale, piazza Motto e Palmerini esclusa, via della Pescheria, Piazza Viani esclusa, via dei Mille, via Coppino lato sud tratto Mille/Menini asse stradale;

e) Sotto Zona "E": aree inserite nel perimetro formato dalle seguenti vie: piazza Puccini esclusa, via Buonarroto tratto piazza Puccini via Einaudi, entrambe escluse, via Belluomini escluso;

si precisa che le zone demaniali sono escluse.

2. Laddove non venga specificato diversamente, le vie facenti parte del perimetro delle sopra elencate sottozone sono da considerarsi incluse.

3. Le aree delle predette sottozone sono evidenziate nell'allegata planimetria.

4. Le aree di sosta di cui ai commi precedenti sono disciplinate mediante l'apposita segnaletica stradale, e la sosta degli autoveicoli e dei rimorchi ad essi agganciati è consentita previo pagamento del corrispettivo dovuto a titolo di tariffa a tempo da corrispondersi nei modi e nelle forme stabilite nell'art. 17.

5. Le strade inserite all'interno delle singole sottozone dove vige il divieto di sosta sono a tutti gli effetti facenti parte della disciplina di cui sopra e i residenti sono da considerarsi a tutti gli effetti aventi titolo al rilascio del Pass residenti, secondo le modalità vigenti al momento.

6. All'esterno della Z.P.R.U. altre strade interne a varie aree sono interessate dalla tariffazione della sosta; i profili tariffari, regimi ed orari a pagamento, sono definiti nell'allegato "E", allegato al presente disciplinare per farne parte integrante.

#### **Art. 2**

##### ***(Validità temporale della disciplina di tariffazione della sosta)***

1. La disciplina della sosta nelle sottozone di cui all'articolo 1 ha validità in tutti i giorni dell'anno e nell'intero arco delle 24 ore, salvo limiti diversi stabiliti dall'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 5, comma 3, codice della strada e resi noti al pubblico mediante la prescritta segnaletica.
2. Nelle strade o tratti di cui alle tabelle citate all'art. 16 e per i periodi ivi indicati vigono specifici orari di vigenza della sosta a pagamento.
3. In occasione di particolari situazioni di traffico o per rilevanti ricorrenze di interesse della città, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere consentite limitazioni e tariffazioni diverse per taluni mesi, giorni ed orari.

#### **Art. 3**

##### ***(Utenti e utenze non soggetti alle limitazioni della sosta)***

1. In deroga alle limitazioni e regolamentazioni della sosta, nelle sottozone di cui all'art. 1 è consentita la sosta senza limiti di tempo e senza alcun tipo di contrassegno o etichetta per le seguenti categorie di veicoli, opportunamente riconoscibili mediante livree, logotipi o contrassegni specifici della categoria:
  - a) veicoli dei servizi di pubblico soccorso: autoambulanze, automediche, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli dei servizi del 118;
  - b) veicoli dei servizi di polizia e di pubblica sicurezza: veicoli targati "Polizia", "CC", "GdF", "CFS", "Polizia Penitenziaria", "DPC", e tutti quelli muniti di targhe speciali, eccetto quelle "EE";
  - c) veicoli delle Forze Armate: limitatamente ai veicoli che per ragioni di servizio devono frequentare le aree di cui all'articolo 1, muniti della speciale targa di riconoscimento;
  - d) veicoli dei corpi e servizi di polizia municipale e della polizia provinciale e dei veicoli di proprietà del Comune di Viareggio e delle sue Società partecipate, limitatamente ai veicoli riconoscibili per mezzo dello speciale stemma comunale o aziendale;
  - e) veicoli dei servizi di Protezione Civile comunali o di altri enti;
  - f) veicoli dei servizi di trasporto pubblico di linea urbano e non di linea, autopubbliche (taxi) e autovetture del noleggio con conducente, nonché del car-sharing;
  - g) veicoli in dotazione ad uffici ed organi dello Stato Italiano, della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, alle PP. TT., all'Azienda U.S.L. e all'ARPAT;
  - h) veicoli adibiti ai servizi di vigilanza privata per scorta valori, contraddistinti con il logo dell'istituto di appartenenza;
  - i) veicoli al servizio di persone invalide muniti del prescritto contrassegno ai sensi dell'art. 188 del CdS.

2. Quando i veicoli di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), e) e g), circolano con targhe non speciali o d'istituto, essi possono essere esonerati dal pagamento della tariffa previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale e registrazione di essi ai fini del controllo in zona.
3. I veicoli appartenenti alla polizia giudiziaria con targa di copertura civile e i veicoli di proprietà di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, adibiti temporaneamente al servizio di polizia giudiziaria, potranno avvalersi di permessi rilasciati nel numero richiesto dai rispettivi Comandi di zona, fino ad un massimo di 15 permessi gratuiti, con validità in tutte le sottozone e senza indicazione di targa, per quanto riguarda il comando di P.M., quello di P.S., quello di G.d.F. e quello di C.C. e fino ad un massimo di 5 permessi gratuiti, con medesime caratteristiche, per quanto riguarda altri corpi di polizia presenti o operanti sul territorio;
4. I soggetti o associazioni, anche se privati, esercenti servizi di trasporto disabili, trasporti sanitari, assistenza domiciliare e operanti in regime di convenzione, devono preventivamente depositare l'elenco dei veicoli, con le relative targhe, presso l'azienda di gestione, la quale rilascia apposito titolo di sosta gratuito.
5. Può essere consentito l'esonero dal pagamento della tariffa, ovvero l'utilizzo di tariffazioni agevolate, nelle sottozone ZPRU di cui all'articolo 1 e nelle altre aree interessate dalla tariffazione della sosta di cui all'allegato "E" ad altre categorie di utenti, previa autorizzazione e registrazione, per particolari e comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze di servizi di interesse pubblico, valutate dalla commissione di cui all'art. 20, e per il tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio:
  - j) veicoli in disponibilità, a titolo di proprietà o ad altro titolo, addetti ai servizi pubblici per la manutenzione e pulizia stradale, per l'arredo delle strade, per la manutenzione e la gestione dei sottoservizi, della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, per manutenzione degli stabili comunali;
  - k) veicoli per servizi di trasporto e onoranze funebri;
  - l) veicoli di proprietà delle società per la gestione delle reti: telefonia di rete fissa e mobile, rete elettrica, idrica e del gas, limitatamente agli interventi operativi nell'ambito del territorio delle zone di cui all'articolo 1;
  - m) veicoli adibiti a servizi di assistenza domiciliare non sanitaria, in convenzione con l'Usl o con il Comune di Viareggio;
  - n) veicoli di proprietà dei Componenti della Giunta Comunale di Viareggio e dei Consiglieri del Consiglio Comunale di Viareggio;
  - o) veicoli di proprietà dei presidenti e dei componenti degli organi collegiali delle società partecipate;
  - p) veicoli di proprietà dei dipendenti del Comune di Viareggio, che per ragioni di servizio necessitano dell'uso dell'auto personale
6. Sono esonerati dal pagamento della tariffa, attestato dal rilascio di un permesso a titolo gratuito, le categorie di utenti di cui ai seguenti artt. 5, 6 e 7.

**Art. 4**  
**(Residenti)**

1. Ai residenti nelle sottozone ZPRU, in possesso di patente di guida "B" o superiore in corso di validità, è concesso un permesso di sosta secondo le seguenti regole e limitazioni.
2. Per ogni nucleo familiare residente, risultante dallo stato di famiglia, possono essere rilasciati non più di due permessi. In caso di nucleo familiare per il quale possono essere rilasciati due permessi, per la determinazione della prima e della seconda auto dovrà essere utilizzato il criterio dell'ordine cronologico di richiesta;
3. Deve essere rilasciato un solo permesso qualora il nucleo familiare sia formato da una sola persona munita di patente di guida in corso di validità.
4. I permessi di cui sopra hanno validità legata all'anno solare, sino al 31 dicembre successivo alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, per la

sosta a tempo indeterminato sugli stalli a sosta controllata in tutta l'area all'interno del perimetro della sottozona ZPRU nella quale risiede il soggetto titolare, tranne eventuali diverse indicazioni esplicitate nel dettaglio nelle tabelle B1, B2, B3, B4 e B5 citate all'art. 16.

5. I permessi sono concedibili in relazione a veicoli aventi 3 o 4 ruote rispondenti ai seguenti requisiti:
  - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
  - di proprietà del residente o cointestati al residente;
  - di proprietà del coniuge o di parenti di primo grado del residente in linea retta;
  - di proprietà di convivente con stesso indirizzo civico di residenza;
  - in leasing con contratto intestato al residente o a parenti di primo grado del residente;
  - in regime di noleggio senza conducente locati al residente con contratto valido per un periodo di almeno un anno;
  - di proprietà di persona giuridica privata o pubblica o in leasing con contratto intestato e in uso esclusivo al residente quale Titolare, Amministratore, Socio o Dipendente della persona giuridica stessa.
6. La perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati durante il periodo di validità del permesso comporta la cessazione della validità del corrispondente titolo di sosta, senza che il residente abbia diritto ad alcun rimborso delle eventuali somme versate.
7. Alle persone che per motivi di emergenza collegati a catastrofi ambientali, disastri, inagibilità dell'abitazione di residenza, ordinanze di evacuazione, siano costrette a prendere temporaneamente alloggio presso parenti, amici, conoscenti o strutture messe a disposizione dalla P.A. in locali ubicati all'interno della ZPRU viene estesa la disciplina prevista dal presente articolo per i residenti per il periodo della durata dell'emergenza, previo esame della relativa domanda e documentazione da parte della Commissione di cui all'art. 20 del presente Disciplinare. Il trattamento verrà mantenuto dopo verifica a cadenza trimestrale del permanere delle condizioni di necessità attestato con dichiarazione del richiedente.
8. Ai residenti nelle strade interne alle aree a sosta tariffata al di fuori della ZPRU indicate nell'allegato "E", in possesso di patente di guida B o superiore, è concesso un permesso di sosta secondo le medesime regole e limitazioni di cui ai punti precedenti, valido per la sosta a tempo indeterminato sugli stalli a sosta controllata in una delle n. 3 aree (Marina di Levante, Torre del Lago o Terrazza della Repubblica), evidenziate nell'allegato "E", nella quale risiede il soggetto titolare.

#### *Art. 5*

#### *(Personale sanitario convenzionato con la locale Azienda USL)*

1. Al personale sanitario convenzionato con la locale Azienda USL, in possesso di patente di guida B o superiore, con ambulatorio e/o con assistiti all'interno della ZPRU, è concesso un permesso gratuito che dà diritto a sostare a tempo indeterminato nella sottozona in cui si trova ubicato l'ambulatorio e per un periodo massimo di 60 minuti nelle rimanenti sottozone e nelle aree a sosta tariffata al di fuori della ZPRU indicate nell'allegato "E", mediante esposizione sul parabrezza del disco orario indicante l'ora di arrivo e del contrassegno dell'ordine professionale.
2. I permessi di cui sopra hanno validità nei 365 giorni successivi alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti. I permessi rilasciati hanno durata subordinata alla permanenza del diritto in capo al soggetto intestatario, permanenza che potrà essere verificata dalla società di gestione con procedure automatizzate o manuali.
3. I permessi di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, rispondenti ai seguenti requisiti:
  - di proprietà del richiedente;

- in leasing con contratto intestato al richiedente;
- in regime di noleggio senza conducente locati al richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

#### *Art. 6*

##### *(Veicoli appartenenti ad organi di stampa e di informazione)*

1. Ai veicoli a disposizione degli operatori della stampa e dell'informazione sono rilasciati i seguenti permessi annuali di sosta a titolo gratuito:
  - n. 6 permessi per ciascuna redazione di quotidiani aventi cronaca locale permanente e con sede interna alla ZPRU;
  - n. 2 permessi per ciascuna redazione di quotidiani aventi cronaca locale permanente e con sede esterna alla ZPRU;
  - n. 2 per ciascuna televisione privata con sede interna alla ZPRU, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
  - n. 1 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZPRU, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
  - n. 1 per le radio private che diffondono notizie a carattere locale e regionale con sede o ufficio nella ZPRU.
2. I permessi hanno validità per la sosta gratuita a tempo indeterminato in tutte le sottozone ZPRU e nelle aree stagionali estive;
3. I permessi di cui sopra hanno validità nei 365 giorni successivi alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
4. I permessi di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, N1, con obbligo di indicazione di targa.

#### *Art. 7*

##### *(Assistenza da parte di privati cittadini)*

1. I cittadini che debbono prestare assistenza domiciliare a familiari in particolari condizioni di salute e bisognosi di assistenza, residenti nelle sottozone ZPRU e che non dispongono già di un contrassegno invalidi o permesso valido nella sottozona di residenza, possono ottenere il rilascio di un permesso gratuito, relativamente alla sottozona di residenza del familiare, previa adeguata certificazione medica attestante le esigenze di assistenza rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'Azienda USL. Il permesso può essere rilasciato solo a titolari di veicoli aventi 3 o 4 ruote e consente la sosta per un periodo massimo di 2 ore con esposizione di disco orario. E' possibile altresì indicare fino ad un massimo di 3 veicoli, al fine di consentire la loro sosta alternata.
2. Il permesso di cui al punto precedente ha validità nei 365 giorni successivi alla data di rilascio, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

#### *Art. 8*

##### *(Revoca dei permessi)*

1. I permessi previsti nel presente disciplinare sono revocati in tutto o in parte nel caso che venga a mancare uno dei requisiti per il loro rilascio, senza diritto ad alcun rimborso economico.

**Art. 9**  
***(Norme generali per gli abbonamenti a condizioni agevolate)***

1. Le categorie di soggetti che possono usufruire di un abbonamento a condizioni agevolate per la sosta sono stabilite nell'articolo successivo.
2. Le condizioni agevolate di abbonamento consistono nel pagamento, nella misura ridotta prevista nella tabella di cui all'art. 15. L'agevolazione tariffaria è riconosciuta sulla base delle condizioni previste dal presente disciplinare per ogni categoria, la cui permanenza potrà essere verificata dalla Società di Gestione con procedure automatizzate o manuali.
3. Ciascun abbonamento a condizioni agevolate, salvo eventuale diversa indicazione per alcune categorie, ha validità non superiore a 365 giorni, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti; al termine del periodo di validità l'interessato potrà, eventualmente, ottenere il rinnovo, dichiarando il mantenimento delle condizioni iniziali.
4. La perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti durante il periodo di validità degli abbonamenti comporta la cessazione della validità del corrispondente titolo di sosta, senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun rimborso delle somme versate.

**Art. 10**  
***(Categorie aventi diritto ad usufruire di abbonamenti a condizioni agevolate)***

1. Le persone fisiche residenti in altro Comune, proprietarie almeno al 50% o usufruttuarie di abitazione entro il perimetro della ZPRU, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, valevole per la sosta a tempo indeterminato nella sottozona ZPRU in cui risulta ubicata l'abitazione. L'abbonamento consente la sosta di un solo veicolo tra quelli di categoria M1, N1. Esclusivamente acquistando un abbonamento di durata annuale è possibile altresì indicare fino ad un massimo di 3 (tre) veicoli, al fine di consentire la loro sosta, consentita solo in modalità alternata. I veicoli indicati dalle persone fisiche di cui al presente punto non devono essere intestate a persone fisiche residenti entro il territorio del Comune di Viareggio o a soggetti giuridici con sede operativa entro il territorio del Comune di Viareggio, né a persone fisiche a cui è locata l'abitazione.
2. Le persone fisiche residenti in altro Comune, in possesso di patente di guida B o superiore, che hanno la sede principale degli affari o degli studi nell'ambito del Comune di Viareggio, con immobile ad uso esclusivamente abitativo, in locazione o di proprietà, situato in una delle sottozone ZPRU, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, alle seguenti condizioni:
  - a) i cittadini domiciliati e conviventi nella medesima unità immobiliare possono ottenere complessivamente un solo abbonamento a tariffa agevolata;
  - b) gli abbonamenti consentono la sosta nell'area controllata senza limiti di tempo all'interno del perimetro della sottozona ZPRU che comprende l'abitazione del domiciliato;
  - c) gli abbonamenti a condizioni agevolate sono concedibili in relazione a veicoli aventi 3 o 4 ruote e rispondenti ai seguenti requisiti:
    - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
    - di proprietà del domiciliato o cointestate al domiciliato;
    - di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado del domiciliato in linea retta;

- in leasing con contratto intestato al domiciliato o ad un parente di primo grado del domiciliato;
- in regime di noleggio senza conducente locati al domiciliato con contratto valido per un periodo di almeno un anno;
- di proprietà di persona giuridica privata o pubblica o in leasing con contratto intestato o in uso esclusivo al domiciliato quale titolare, amministratore, socio o dipendente della persona giuridica stessa.

3. Le donne in stato di gravidanza e fino al dodicesimo mese posteriore al parto, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15:

- a) gli abbonamenti consentono la sosta nell'area controllata senza limiti di tempo all'interno del perimetro di tutta la ZPRU;
- b) gli abbonamenti a condizioni agevolate di cui sopra sono concedibili in relazione a veicoli di categoria M1, rispondenti ai seguenti requisiti:
  - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
  - di proprietà della richiedente o cointestate alla richiedente;
  - di proprietà del coniuge o di un parente o affine di primo o secondo grado della richiedente in linea retta o collaterale;
  - di proprietà di convivente con stesso indirizzo civico di residenza;
  - di proprietà di persona giuridica privata o pubblica o in leasing con contratto intestato e in uso esclusivo alla richiedente quale Titolare, Amministratrice, Socio o Dipendente della persona giuridica stessa.
  - in leasing con contratto intestato alla richiedente o ad un parente di primo grado della richiedente;
  - in regime di noleggio senza conducente locati alla richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

Se la richiedente è residente nel Comune di Viareggio, l'abbonamento può essere richiesto fino al ventiquattresimo mese posteriore al parto.

4. Le strutture alberghiere, situate all'interno delle sottozone ZPRU, possono ottenere online, per conto dei propri clienti abbonamenti di durata variabile, il cui numero massimo contemporaneamente in corso di validità sia non superiore alla cifra ottenuta sottraendo dal numero delle camere il numero dei posti auto in sede riservata in dotazione alla struttura alberghiera. Le tariffe sono specificate all'art. 15. Detti abbonamenti hanno validità per la sosta solo nel perimetro della sottozona ZPRU in cui risulta ubicata la struttura alberghiera e sono validi esclusivamente per veicoli di categoria M1 e N1.

5. I lavoratori dipendenti con orario di entrata e/o uscita dal lavoro fuori della fascia oraria 7.30 – 20.30, per utilizzare gli stalli a sosta controllata interni alla sottozona ZPRU dove è situata la sede operativa, possono ottenere abbonamenti a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, alle seguenti condizioni:

- a) gli orari di entrata/uscita dal lavoro e la durata e tipologia del rapporto contrattuale sono dimostrati mediante certificazione del datore di lavoro;
- b) l'abbonamento è utilizzabile solo nei mesi nei quali viene certificata l'attività lavorativa di cui al punto a) per veicoli aventi 3 o 4 ruote rispondenti ai seguenti requisiti:
  - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
  - di proprietà del lavoratore o a lui cointestato;
  - di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado del lavoratore in linea retta;

- in leasing con contratto intestato al lavoratore o ad un parente di primo grado del lavoratore;
  - in regime di noleggio senza conducente locati al lavoratore con contratto valido per un periodo di almeno un anno.
6. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività economiche con sede operativa all'interno della ZPRU, per le quali l'utilizzo di veicoli risulta strumentale ai fini della realizzazione del processo produttivo, possono ottenere abbonamenti a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, alle seguenti condizioni:
- a) per ogni singola attività economica la somma dei veicoli in abbonamento agevolato e dei veicoli ammessi alla tariffa oraria agevolata di cui all'art. 12, comma 1, non può essere nel complesso superiore a 2 (due) unità;
  - b) gli abbonamenti a condizioni agevolate consentono la sosta senza limiti di tempo nell'area a sosta controllata esclusivamente all'interno del perimetro della sottozona ZPRU nella quale risulta ubicata la sede operativa dell'attività economica;
  - c) gli abbonamenti sono concedibili in relazione a veicoli aventi 3 o 4 ruote rispondenti ai seguenti requisiti:
    - caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata dalla sottozona ZPRU di interesse, con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
    - di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica;
    - in leasing con contratto intestato al soggetto titolare dell'attività economica;
    - in regime di noleggio senza conducente locati al titolare dell'attività economica per un periodo di almeno un anno.

Si definiscono veicoli strumentali quelli interamente utilizzati nel processo produttivo e come tali soggetti a regime di piena deducibilità di costo.

7. Le persone fisiche o giuridiche titolari di stabilimenti balneari, situati lungo l'area a sosta tariffata, indicata nell'allegato "E", denominata "Terrazza della Repubblica", possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, da associare ad un veicolo a 3 o 4 ruote, previa comunicazione della targa del veicolo stesso alla società di gestione.
8. Gli operatori sanitari dipendenti presso l'ospedale Tabarracci possono ottenere un abbonamento con validità entro la sottozona "A", a tariffa agevolata specificata all'art. 15, da associare ad un veicolo a 3 o 4 ruote rispondente ai seguenti requisiti:
- caratteristiche tecniche compatibili con le limitazioni poste dal Comune in termini di abilitazione di accesso all'area perimetrata della sottozona "A", con particolare riferimento alla classificazione ambientale ed ai dati di ingombro;
  - di proprietà del lavoratore o a lui cointestato;
  - di proprietà del coniuge o di un parente di primo grado del lavoratore in linea retta;
  - in leasing con contratto intestato al lavoratore o ad un parente di primo grado del lavoratore;
  - in regime di noleggio senza conducente locati al lavoratore con contratto valido per un periodo di almeno un anno.
9. Le persone fisiche rappresentati legali di associazioni di volontariato riconosciute che forniscono assistenza sanitaria o di protezione civile, possono ottenere n. 3 abbonamenti a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, da associare ad un veicolo a 3 o 4 ruote utilizzato da medici che si recano presso le loro sedi operative all'interno delle sottozone a pagamento. Il titolo di sosta ha validità entro il perimetro della sottozona ZPRU nella quale risulta ubicata la sede operativa a sarà

considerato valido solo se accompagnato dall'esposizione sul cruscotto di un contrassegno riconoscitivo dell'ordine dei medici in corso di validità.

10. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale di Viareggio, che abbiano compiuto settantacinque anni di età, in possesso di patente di guida "B" o superiore in corso di validità e che abbiano dichiarato mediante l'ultimo CU o Mod. 730 utile un reddito annuo non superiore ad € 15.000/00, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, valevole all'interno della sottozona a pagamento "A", "C" e "D", da associare ad un solo veicolo a 3 o 4 ruote rispondente ai seguenti requisiti:

- di proprietà del richiedente o a lui cointestato;
- in leasing al richiedente con contratto a lui intestato;
- in regime di noleggio senza conducente locato al richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

Per ultimo CU o Mod. 730 "utile" si intende il più recente disponibile al momento della richiesta dell'abbonamento, tenendo conto delle scadenze fiscali concernenti la presentazione delle certificazioni dei redditi.

11. Le persone fisiche residenti nel territorio comunale di Viareggio, frazione di Torre del Lago, in possesso di patente di guida "B" o superiore in corso di validità, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, con validità entro il perimetro della sottozona ZPRU nella quale risulta ubicata la sede dell'istituto scolastico presso il quale risultino iscritti come studenti, da associare ad un solo veicolo a 3 o 4 ruote rispondente ai seguenti requisiti:

- di proprietà del richiedente o a lui cointestato;
- in leasing al richiedente con contratto a lui intestato;
- in regime di noleggio senza conducente locato al richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno;
- di proprietà di parente di primo grado in linea retta del richiedente.

12. Le persone fisiche non residenti nel territorio comunale di Viareggio, che prestano attività lavorativa presso attività con sede operativa nella Marina di Torre del Lago, Marina di Levante o Terrazza della Repubblica, possono ottenere un abbonamento a tariffa agevolata, specificata all'art. 15, con validità entro il perimetro della area esterna alla ZPRU nella quale risulta ubicata la sede operativa dell'attività, previo presentazione di contratto di lavoro di durata almeno pari a quella di validità dell'abbonamento, da associare ad un solo veicolo a 3 o 4 ruote rispondente ai seguenti requisiti:

- di proprietà del richiedente o a lui cointestato;
- in leasing al richiedente con contratto a lui intestato;
- in regime di noleggio senza conducente locato al richiedente con contratto valido per un periodo di almeno un anno;
- di proprietà di parente di primo grado in linea retta del richiedente.

#### **Art. 11**

##### ***(Norme generali per l'applicazione del profilo tariffario orario agevolato)***

1. Le categorie di soggetti fisici o giuridici che possono usufruire di un profilo tariffario orario per la sosta agevolata, previa presentazione della richiesta alla società di gestione e successiva verifica ed eventuale abilitazione da parte della società stessa, sono stabilite nell'articolo successivo.
2. Il profilo tariffario orario agevolato consiste nel pagamento di una tariffa oraria, nella misura ridotta prevista nella tabella di cui all'art. 15. L'agevolazione tariffaria è riconosciuta sulla base

delle condizioni previste dal presente disciplinare per ogni categoria, la cui permanenza potrà essere verificata dalla Società di Gestione con procedure automatizzate o manuali.

3. Ciascun profilo tariffario orario agevolato ha validità non superiore a 365 giorni, condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti; al termine del periodo di validità l'interessato potrà, eventualmente, ottenere il rinnovo, dichiarando il mantenimento delle condizioni iniziali.

#### **Art. 12**

##### ***(Categorie aventi diritto ad usufruire di un profilo tariffario orario agevolato)***

1. Le persone fisiche o giuridiche titolari di attività economiche prestanti servizi di manutenzione, assistenza o riparazioni all'interno del perimetro della ZPRU, per le quali l'utilizzo di veicoli risulta strumentale ai fini della realizzazione del processo produttivo, possono usufruire di una tariffa giornaliera forfettaria agevolata, per permanere senza limiti di tempo negli stalli di sosta controllata contenuti in tutte le sottozone ZPRU e nelle altre aree interessate dalla tariffazione della sosta di cui all'allegato "E" mediante associazione alla targa dell'auto di una abilitazione all'utilizzo della tariffa agevolata.

Non vi è limitazione nel numero di auto associate ad abilitazioni per singola azienda.

I titoli di sosta di cui sopra sono utilizzabili per veicoli di categoria aventi 3 o 4 ruote rispondenti ai seguenti requisiti:

- caratteristiche tecniche compatibili con i dati di ingombro del veicolo in rapporto alle dimensioni degli stalli di sosta, verificabili tramite la carta di circolazione;
- di proprietà del soggetto titolare dell'attività economica;
- in leasing con contratto intestato al soggetto titolare dell'attività economica;
- in regime di noleggio senza conducente locati al soggetto titolare dell'attività economica con contratto valido per un periodo di almeno un anno.

#### **Art. 13**

##### ***(Adempimenti degli aventi diritto)***

1. Il pagamento della sosta nelle aree consentite può essere eseguita dagli aventi diritto a mezzo di:
  - a) scontrino di pagamento della tariffa ordinaria;
  - b) scontrino di pagamento con profilo tariffario orario agevolato;
  - c) scontrino di certificazione del periodo di sosta breve gratuita;
  - d) abbonamento a tariffa ordinaria;
  - e) abbonamento a tariffa agevolata;
  - f) abbonamento rilasciato dalle strutture ricettive;
  - g) applicazione smartphone;

2. I permessi e gli abbonamenti a condizioni agevolate sono condizionati al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.
3. I soggetti autorizzati a sostare all'interno delle aree di cui all'articolo 1 sono tenuti a rispettare le eventuali prescrizioni imposte per la fermata e la sosta stabilite dall'art. 157 del codice della strada e dalle altre limitazioni fissate dall'Autorità comunale ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 7 del codice della strada. Le prescrizioni relative alla validità dei permessi, degli abbonamenti e dei profili tariffari agevolati, con relativi modalità e orari di sosta, derivano dalle ordinanze vigenti al momento del rilascio. In caso di modifiche alla regolamentazione, il titolare è comunque tenuto al rispetto delle ordinanze successive.
4. La sosta dei veicoli, muniti dei titoli di cui al comma 1 è comunque subordinata ai limiti di sagoma e di emissioni atmosferiche ammissibili per le singole strade o per tratti di esse ricomprese nella zona di riferimento.
5. Durante il periodo di validità del titolo di sosta, è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta alla Società di gestione, entro 15 giorni dall'accadimento, ogni modifica intervenuta in ordine ai dati dichiarati nella richiesta di rilascio.

#### **Art. 14**

##### ***(Forme e modalità di pagamento dei corrispettivi per la sosta)***

1. La sosta nelle aree di cui all'art. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 8, del codice della strada, è subordinata al pagamento di un corrispettivo in euro, non frazionabile, nella misura stabilita al successivo articolo 15 e in nessun caso è consentito il rimborso del corrispettivo se richiesto in data successiva all'emissione del titolo di sosta.
2. Sono comunque esentati dal pagamento del corrispettivo gli utenti e le utenze indicate agli artt. 3, 5, 6 e 7.
3. Il pagamento della tariffa, salvo i casi stabiliti dal presente disciplinare, deve essere effettuato con le modalità indicate al seguente art. 17, comma 1
4. La perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti durante il periodo di validità degli abbonamenti comporta la cessazione della validità del corrispondente titolo di sosta, senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun rimborso delle somme versate.

#### **Art. 15**

##### ***(Determinazione delle tariffe di sosta)***

1. Le tariffe di sosta sono definite nella Tabella "C", allegata al presente disciplinare per farne parte integrante.
2. Nella suddetta Tabella "C" è previsto un periodo di sosta breve gratuita, citato e quantificato in maniera diversificata per ogni sottozona; questa modalità di sosta è alternativa alla modalità di sosta a pagamento e può essere utilizzata esponendo un ticket gratuito, riportante l'orario di fine sosta, ritirabile da uno dei parcometri posizionati nella sottozona comprendente lo stallo di sosta. Al termine del periodo di sosta breve gratuita non sarà consentita la sosta dello stesso veicolo nel medesimo stallo e in tutti gli stalli tracciati nella stessa via/piazza;

#### **Art. 16**

##### ***(Localizzazione e tempi di applicazione della tariffazione della sosta)***

1. Le strade interne alla ZPRU interessate dalla tariffazione della sosta, ed il relativo regime ed orari, sono definiti nelle Tabelle B1, B2, B3, B4 e B5, allegate al presente disciplinare per farne parte

integrante; le strade interne a varie aree situate al di fuori della ZPRU, interessate dalla tariffazione della sosta, ed il relativo regime ed orari, sono definiti nell'allegato "E", allegato al presente disciplinare per farne parte integrante.

**Art. 17**

***(Gestione delle aree a sosta controllata)***

1. La riscossione da parte della società di gestione dei proventi derivanti dalla gestione delle aree a sosta tariffata dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
  - a) tramite pagamento anticipato della sosta, con l'attivazione di parcometri muniti di omologazione del Ministero LL.PP. e rispondenti a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D. lgs. n.285 del 30.04.1992) e dal regolamento di esecuzione ed attuazione N.C.S. (Dpr. N.495 16.12.1992) oltre a successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) tramite vendita diretta di titoli di sosta presso gli sportelli front-office;
  - c) tramite vendita online di titoli di sosta attraverso il sito web della società di gestione;
  - d) tramite vendita online di titoli di sosta attraverso i parcometri di cui sopra;
  - e) tramite pagamento anticipato della sosta, con l'attivazione online tramite propri dispositivi mobili dotati di tecnologia smartphone;
2. Alla società di gestione è fatto carico dell'installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, a norma di legge, in tutte le aree a sosta controllata.
3. La società di gestione dovrà provvedere a proprio carico, ai sensi dell'art. 8.2.3. del D.M. 14-6-1989 n. 236, anche all'installazione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, a norma di legge, nelle aree di parcheggio previste, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, con larghezza non inferiore a m. 3,20, e riservate gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.

**Art. 18**

***(Vigilanza e controllo)***

1. La società di gestione, ai sensi del Disciplinare "per la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia", rep. 21308, approvato con delibera di GC del 16/03/2000, provvederà alla vigilanza ed al controllo delle aree a sosta controllata per mezzo di ausiliari del traffico, nominati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, previo espletamento di un corso di formazione.
2. A tal scopo gli ausiliari del traffico possono avvalersi di dispositivi informatici portatili, in grado di gestire le procedure di verifica e controllo di tutti i titoli di sosta previsti e di sanzionare i veicoli, trasmettendo in tempo reale per via informatica i dati della sanzione al server utilizzato dalla società di gestione.

**Art. 19**

***(Destinazione dei proventi di spettanza comunale)***

3. Ai sensi dell'art. 7 comma 7 del Codice della Strada, i proventi dei parcheggi a pagamento sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, e le somme eventualmente eccedenti sono destinate ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

**Art. 20**  
**(Osservatorio e Commissione sosta)**

1. Al fine di seguire l'andamento e l'efficacia della disciplina della sosta nella ZPRU, viene costituita un'apposita Commissione con funzioni di Osservatorio Permanente, che si riunisce almeno ogni **4 (quattro)** mesi per analizzare i risultati dei monitoraggi e renderne conto alla Giunta Comunale.
2. La Commissione, che coordina l'attività dell'Osservatorio, è così composta:
  - Dall'Assessore competente in tema di Mobilità/Viabilità, in qualità di Presidente;
  - Da un Consigliere Comunale designato dalla maggioranza;
  - Da un Consigliere Comunale designato dalla minoranza;
  - Dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
3. La Commissione valuta caso per caso le richieste di deroghe alle regole descritte negli articoli precedenti, atte a soddisfare specifiche e comprovate necessità, che siano compatibili con gli indirizzi espressi nel presente Disciplinare.
4. Ciascun permesso concesso in deroga dalla Commissione ha validità condizionata al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti; ogni 365 giorno l'interessato potrà, eventualmente, ottenerne il rinnovo, certificando il mantenimento delle condizioni esaminate dalla Commissione stessa in sede di valutazione dell'istanza.
5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno 3 componenti. Il Funzionario dell'U.O. Mobilità cura la verbalizzazione di ogni seduta.
6. Al termine di ogni seduta, il verbalizzante trasmetterà il verbale alla Società di gestione, che dovrà ottemperare alle risultanze del verbale stesso.
7. Relativamente alla valutazione delle istanze, in caso di parere non unanime senza il conseguimento di una maggioranza semplice, è decisivo il voto del Presidente.

**Art. 21**  
**(Rinvio a disposizioni attuative)**

1. Per quanto non disposto dal presente Disciplinare e dalle deliberazioni della Giunta Comunale, si rinvia alle determinazioni dirigenziali attuative del presente provvedimento.
2. Sono fatte salve le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché tutte le altre normative di legge.

**Art. 22**  
**(Norme finali e transitorie)**

1. Per la prima distribuzione dei contrassegni ai residenti nel perimetro della ZSC verranno utilizzati sia i censimenti sul fabbisogno di sosta residenziale e commerciale pervenuti a MO.VER. SpA con riferimento al precedente "Piano sosta", sia i censimenti pervenuti alla Società di gestione in occasione dell'attuale disciplina della sosta.
2. Entro il 31 Dicembre di ogni anno, valutati i risultati del riordino della sosta nella ZPRU in termini di efficacia del provvedimento, la Giunta Comunale potrà stabilire con proprio atto le

nuove condizioni economiche per il rilascio dei permessi oppure comunicare alla società di gestione la conferma delle condizioni economiche in vigore.

**ELENCO ALLEGATI:**

- *Cartografia D: Planimetria ZPRU e relative sottozone;*
- *Tabella C – determinazione delle tariffe di sosta;*
- *Tabella B1 (Sottozona A);*
- *Tabella B2 (Sottozona B);*
- *Tabella B3 (Sottozona C);*
- *Tabella B4 (Sottozona D);*
- *Tabella B5 (Sottozona E);*
- *Tabella E (Regime Limitazione e tariffazione sosta nelle strade interne a varie aree).*